

Oggetto: Imprese non operative - Irregolarità domicilio digitale/PEC, irreperibilità e mancato deposito dei bilanci - Avvio procedimenti d'ufficio

IL CONSERVATORE

RICHIAMATO l'articolo 8 della legge n. 580/1993 concernente l'istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge n. 580/1993, in materia di istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile";

VISTA la legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 26 febbraio 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2019, con la quale è stato nominato il Conservatore del Registro delle imprese di Ferrara;

A) DOMICILIO DIGITALE/PEC IRREGOLARE.

RICHIAMATA la pubblicazione effettuata, in data 6 ottobre 2022, al seguente URL del sito camerale https://www.fe.camcom.it/attivitaistituzionali/cancellazione-dufficio-imprese-non-operative/attivitaistituzionali/assegnazione-domicili-digitali/assegnazione-dufficio-del-domicilio-digitale-alle-imprese-inadempienti in data 6 ottobre 2022 relativa alla posizioni per le quali si riscontra la mancanza, l'inesistenza o la revoca di un domicilio digitale per gli effetti di cui all'articolo 37 del D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020;

PRESO ATTO che la quasi totalità delle imprese interessate non ha provveduto a regolarizzare la pubblicazione nel Registro delle imprese di un proprio domicilio digitale valido e rilevante ad ogni effetto di legge;

RITENUTO necessario procedere alla formalizzazione dell'avvio del procedimento - che funge anche da diffida ai sensi del comma 2, del richiamato articolo 37 del D.L. n. 76/2020, anche tramite apposita raccomandata A.R. specie in questa fase di prima attuazione del Regolamento camerale approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 7 del 10 ottobre 2022 (art. 2.2);

B) CANCELLAZIONE IMPRESE NON OPERATIVE.

RITENUTO opportuno, procedere alla preliminare "pulizia" del registro delle imprese per tutte le fattispecie per la quale emergono elementi sintomatici correlati alla non operatività delle imprese, tra cui l'irregolarità nella pubblicazione del proprio domicilio digitale (art. 40 del D.L. n. 76/2020, D.P.R. n. 247/2004, art. 2490 c.c.);



PRESO ATTO E CONDIVISI gli atti di indirizzo del Giudice del Registro delle imprese in data 17 dicembre 2020 e 13 settembre 2022 relative alle procedure di cancellazione d'ufficio delle imprese non operative e di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale in sola ricezione sulla base della normativa sopra indicata;

RICHIAMATA altresì, la determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio camerale n. 7 del 10 ottobre 2022, con la quale è stato approvato il Regolamento per le comunicazioni relative alle imprese non più operative, alle imprese che non depositano il bilancio d'esercizio e per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e per la loro iscrizione nel registro delle imprese;

PRESO ATTO che, al fine di rafforzare la conoscibilità a garantire un adeguato contraddittorio con i soggetti interessati, si rende opportuno affiancare, in questa fase di prima attuazione delle procedure, alla pubblicazione nel sito camerale come evidenziato nelle direttive del Giudice del Registro delle Imprese sopra richiamate, l'invio della comunicazione esclusivamente presso l'indirizzo della sede della società risultante dal Registro delle imprese con apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oltre che con PEC ove disponibile), in osservanza dei principi di pubblicità, collaborazione e buona fede previsti dall'articolo 1 della legge n. 241/1990, come espressamente previsto all'articolo 2, comma 1, del sopra richiamato regolamento camerale adottato in data 10 ottobre 2022;

CONSIDERATO che la mancanza o la non operatività di un indirizzo PEC costituisce presunzione di irreperibilità presso la sede di impresa ai fini della cancellazione d'ufficio di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 247/2004 (Direttiva del Giudice del Registro 17 dicembre 2020 sopra richiamata);

C) SOCIETA' DI CAPITALI "NON IN LIQUIDAZIONE" CHE NON DEPOSITANO IL BILANCIO DA 10 ESERCIZI CONSECUTIVI - ISCRIZIONE CAUSA DI SCIOGLIMENTO.

RITENUTO OPPORTUNO altresì fare emergere, con apposita iscrizione nel registro delle imprese, il fenomeno del mancato deposito del bilancio di esercizio da parte di un consistente numero di società di capitali regolarmente iscritte al Registro delle imprese, che non risultano formalmente in liquidazione (nel qual caso si applica la disposizione dell'art. 2490 ult. comma c.c. che prevede espressamente la cancellazione d'ufficio della società);

RITENUTO che il mancato deposito del bilancio di esercizio per un numero di annualità consecutive superiori a 9 (nel caso di specie si tratta per la stragrande maggioranza, di 10 annualità consecutive dal 2012 al 2021) è sintomatico della maturazione della causa di scioglimento prevista dall'articolo 2484, comma 1, n. 3 del codice civile "*per impossibilità di funzionamento o per continuata inattività dell'assemblea*", come sancito dall'atto di indirizzo del Giudice del Registro delle imprese n. 1/2022 del 13 settembre 2022 (sub B) pubblicato sul sito camerale al seguente indirizzo https://www.fe.camcom.it/attivitaistituzionali/giudice-del-registro-imprese;

RITENUTO pertanto di avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio dello scioglimento per le società di capitali che non depositano il bilancio di esercizio da oltre 9 esercizi consecutivi con pubblicazione



del relativo elenco sul sito della Camera di Commercio e con apposita lettera raccomandata alla sede della società (con cui si comunicano anche eventuali ulteriori irregolarità riguardanti il domicilio digitale o l'eventuale irreperibilità);

PRESO ATTO che qualora tali società di capitali continuino nell'omissione del deposito del bilancio per ulteriori quattro annualità, si procederà alla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 ult. comma del c.c.;

D) IMPRESE IRREPERIBILI PRESSO LA SEDE LEGALE.

RITENUTO che con la comunicazione tramite raccomandata A.R. si avrà la possibilità - in modo "massivo" - di avere la prova (attestata dall'ufficiale postale) in merito alla reperibilità dell'impresa presso la sede ai fini dell'adozione dei più opportuni provvedimenti ed in particolare:

- a) per le imprese individuali e le società di persone la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 247/2004;
- b) per le società di capitali procedere con l'iscrizione d'ufficio del trasferimento della sede legale presso la residenza del legale rappresentante come risultante dall'anagrafe della popolazione residente tenuta dai Comune e accessibile tramite la banca dati nazionale ANPR tenuta dal Ministero dell'interno, come evidenziato nell'atto di indirizzo del Giudice del Registro delle imprese (n. 1/2022 del 13 settembre 2022 - pag. 6)

TENUTO CONTO che dalla verifiche effettuate presso il registro delle imprese le sopra menzionate irregolarità riguardano n. 4680 imprese come da elenco in allegato n. 1) alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno procedere con la comunicazione di avvio dei relativi procedimenti d'ufficio da inviare presso la sede legale delle imprese interessate secondo lo schema di cui in allegato n. 2);

RITENUTO alla luce degli atti di natura regolamentare e degli atti di indirizzo del Giudice del Registro delle Imprese procedere anche con la pubblicazione dell'elenco in allegato n. 1) nel sito internet della Camera di Commercio nelle aree dedicate alle Cancellazioni d'ufficio delle imprese non operative e alle imprese con domicilio digitale irregolare;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla preliminare pulizia del Registro delle imprese per le imprese che risultano cancellabili quale imprese non operative ai sensi dell'articolo 40 del D.L. n. 76/2020, dell'art. 2490 c.c. e del D.P.R. n. 247/204, prima dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, al fine di evitare l'iscrizione di domicili digitali per le imprese per le quali ricorrono i presupposti per la cancellazione d'ufficio;

con efficacia ed esecutività immediata ai sensi dell'articolo 21 quater della Legge n. 241/1

DETERMINA

di comunicare - per le imprese di cui all'allegato n. 1) l'avvio dei seguenti procedimenti secondo lo schema di lettera tipo di cui all'allegato n.2) e tramite la pubblicazione nel sito



internet della Camera di commercio di Ferrara come richiamato in premessa, per le seguenti fattispecie:

A) IRREGOLARITA' DOMICILIO DIGITALE/PEC (nel caso in cui non maturino le condizioni di cui infra sub B.1 e C.2)

Qualora l'irregolarità riguardi l'omessa iscrizione nel Registro delle imprese di un domicilio digitale (PEC Posta Elettronica Certificata) valido e regolarmente funzionante (irregolarità PEC NON DICHIARATA/REVOCATA/INESISTENTE) l'ufficio procederà, in caso di perdurante omissione nel comunicare un proprio domicilio digitale nei successivi trenta giorni dall'invio della lettera di cui all'allegato n. 2, all'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale in sola ricezione accessibile (tramite SPID) dal Cassetto digitale dell'imprenditore dall'indirizzo www.impresa.italia.it. La lettera di cui all'allegato n. 2 ha, altresì, valore di ulteriore "diffida" ad adempiere - già resa disponibile nell'area Pubblicità legale del sito internet camerale all'indirizzo www.fe.camcom.it - nel termine di 30 giorni dall'invio lettera di cui all'allegato n. 2 che costituisce comunicazione di avvio del procedimento per l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale con relativa applicazione delle sanzioni amministrative previste.

B) IRREGOLARITA' PER IRREPERIBILITA' PRESSO LA SEDE

Nel caso in cui l'impresa si trovi in una situazione - comprovata anche dalla mancata ricezione della lettera di cui all'allegato n. 2 - di **irreperibilità presso la sede legale**, l'ufficio procederà:

- 1) nel caso di imprese individuali e di società di persone, alla <u>cancellazione</u> d'ufficio dell'impresa dal Registro delle imprese;
- 2) nel caso di società di capitali all<u>'iscrizione d'ufficio del trasferimento della sede legale</u> presso la residenza del legale rappresentante dell'impresa risultante tramite il collegamento ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

C) IRREGOLARITÀ PER OMESSO CONTINUATIVO DEPOSITO DEI BILANCI

Nel caso in cui l'irregolarità sopra evidenziata riguardi, esclusivamente per le società di capitali, il **continuativo omesso deposito del bilancio di esercizio**, l'ufficio procederà, **gualora i bilanci non siano depositati entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'allegato n. 2**, come segue:

- 1) nel caso di società "in liquidazione" (art. 2490 c.c.) si procederà con la **cancellazione d'ufficio della società** dal Registro delle imprese;
- 2) nel caso di società che non risultano "in liquidazione" tale omissione fa presumere la sussistenza della causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 n. 3) c.c. (impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea) e conseguentemente, in mancanza di rilievi e/o comunicazioni di segno contrario, si procederà all'iscrizione d'ufficio della causa di scioglimento e, in caso di ulteriore e successiva permanenza dell'omesso deposito dei bilanci per ulteriori 4 anni dall'esercizio 2023, alla cancellazione d'ufficio della società (Atto di indirizzo del Giudice del Registro delle Imprese 13 settembre 2022).



IL CONSERVATORE (Maurizio Pirazzini) (firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

Allegati:

- 1) Elenco n. 4680 imprese con riscontro di irregolarità
- 2) Schema lettera raccomandata tipo per avvio procedimento

Link (riservato)